

LA QUALITA' DEL PARQUET

Alessandro Romiti

"La linea diritta non appartiene a Dio"

Friedrich Hundertwasser

Il Belpaese, si sa, è certamente il *baricentro* del *buon gusto*, patria di celebri artisti, i quali, soprattutto col Rinascimento, hanno espresso opere magistrali e uniche al mondo. E' questo contesto che, fortunatamente e in modo innato, ha educato noi italiani all'apprezzamento e alla ricerca di requisiti estetici nei beni e oggetti d'uso, con particolare riguardo a tutti quei *manufatti* della tradizione artigiana dove la *manualità* introduce un sicuro *plus* distintivo.

Questo avviene sempre e, forse inconsapevolmente, anche quando il prodotto deve rispondere alla soddisfazione di primari requisiti *funzionali* e di secondari requisiti *estetici* afferenti ai gusti personali, particolarmente soggettivi e quindi diversamente interpretabili.

Il parquet, per la sua destinazione d'uso, è uno dei principali componenti edilizi impropriamente acquisiti allo status di *mobile d'arredamento*. *Tuttavia* è da considerare solo un *arredo*, per quanto prevalente e importante, anche se destinato ad una *patinatura* per la naturale consunzione dovuta al continuo calpestio, peraltro disomogeneo nello sviluppo e distribuzione sulle superfici diversamente transitate.

Il visitatore più accorto, specialmente se proveniente da altri paesi europei, potrà decisamente percepire come i pavimenti di legno riducono proporzionalmente le attese di qualità salendo nella latitudine geografica. Ciò è dovuto non esclusivamente al rigore del clima, che certamente ha introdotto un riflesso legato al miglioramento dei parametri di termoisolamento, ma anche alla probabile carenza della *ricerca estetica* trascritta, soprattutto, nel patrimonio genetico di noi italiani.

Ma allora qual è il corretto approccio per la valutazione della qualità da intendere, riconoscere e considerare nella verifica di un parquet?

Esistono dei limiti discrezionali da parte del cliente/utente o vale la citazione latina *"de gustibus non est disputandum?"*.

E, quindi, tali criteri sono definiti e descritti in un protocollo facilmente consultabile?

In questa nota viene presentato il più recente protocollo tecnico adottato in conferenza dai principali Enti preposti alla commercializzazione e distribuzione del parquet e pubblicato in un convegno tenuto a Bologna il 20 marzo scorso presso il Salone per l'Industrializzazione Edilizia.

Tale protocollo, raccogliendo il patrocinio di EDILEGNO (Ass. Naz. Fabbricanti prodotti di legno), ANCE (Ass. Naz. Costruttori Edili), C.N.R. - IVALSA (Ist. Valorizzazione del Legno), AIPPL (Ass. Italiana Posatori Parquet Legno) assume, per questo, il ruolo di documento congiuntamente approvato e dedicato a registrare lo "Stato dell'Arte" recepito attualmente sulla variegata e articolata materia e definisce, finalmente, i limiti d'accettazione del parquet al momento della sua consegna.

Le istanze proposte al tavolo di lavoro dalle parti diversamente convocate sono la sintesi più correttamente definita delle pretese dello standard di *qualità*

oggi attendibile da questo particolare *manufatto di legno*. Il *parquet*, infatti, per quanto curato nella sua esecuzione d'opera, essendo nella tipologia tradizionale il risultato di un processo di lavoro *artigianale*, non metodico e controllato come in un processo produttivo industriale, è soggetto a fenomeni di discontinuità propri della lavorazione tipica dell'operatore artigiano.

Molto spesso l'approccio alla verifica di qualità è svolto sulla base di considerazioni personali, soggettive, che nulla hanno di ratificabile agli effetti degli standard da adottare per una corretta valutazione.

Il protocollo definisce tali criteri che, sinteticamente, sono riassunti in tre semplici punti:

- 1) **Il pavimento di legno, quale superficie estesa e continua, deve essere valutato nella sua generalità.**
- 2) **L'osservatore deve porsi in piedi, in posizione eretta.**
- 3) **La luce deve provenire alle spalle e l'illuminazione deve essere diffusa.**

A seguito delle rilevazioni svolte dall'osservatore, applicato all'esame con queste semplici regole, potranno essere riconosciute delle alterazioni che saranno a loro volta distinguibili in *anomalia o difetto* (vedi glossario), mentre tutte le anomalie o irregolarità della finitura superficiale non visibili in queste condizioni sono da considerarsi ininfluenti sulla valutazione finale della qualità.

GLOSSARIO SULLA QUALITÀ

ANOMALIA: *in generale, l'alterazione o imperfezione che non si riconduce perfettamente alla normalità richiesta in ragione di "perfetta esecuzione", senza che, per questo, si configuri la consistenza di difetto essendo comunque garantite la normale costituzione, il funzionamento od il generico aspetto estetico, in rispetto della "legittima attesa" che dal prodotto esaminando è richiesta.*

APPALTO (c.c. 1665 e succ.): *L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.*

CATEGORIA: *insieme di persone o cose provviste di medesime proprietà o caratteristiche.*

CONTRATTO D'OPERA (c.c. 2222): *Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,.....*

DIFETTO: *imperfezione dalla normalità. Alterazione morfologica e/o funzionale tale da pregiudicare la natura del prodotto o servizio e conseguentemente la sua applicazione all'uso. Il difetto è **occulto** quando risulta nascosto, non manifestamente evidente. Nel caso di fattispecie, lo sarebbero le deformazioni delle strutture legnose dovute all'impiego di materiale non essiccato o fornito in assortimento tale da pregiudicare la consistenza strutturale, insufficiente incollaggio, presenza d'insetti xilofagi, attacchi fungini con sviluppo della "sobbollitura" tipica del faggio.*

*Il difetto è **palese** quando risulta evidente e riconducibile alle caratteristiche fisiche dei materiali impiegati, per esempio, qualità della specie legnosa ed il suo assortimento, erronea conformazione delle diverse componenti, sottodimensionamento e/o inadeguatezza degli accessori di montaggio, alterazione dell'aspetto estetico, oltre ai difetti eventualmente dovuti al montaggio del telaio.*

NORME TECNICHE: *Documenti "volontari" emessi da un organismo riconosciuto, che fornisce linee guida caratteristiche e metodiche di prova, con lo scopo di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto applicativo. Esse sono volontarie, ma diventano cogenti quanto vengono ratificate nel capitolato di contratto, risultando prescrizioni di carattere*

vincolante alla definizione dei caratteri tecnici discriminanti gli aspetti contenuti nell'obbligazione stipulata "inter partes".

PREZZO (d'equilibrio): valore economico di un bene o di un servizio per il quale in ciascun momento, per lo stesso bene o servizio, la quantità domandata eguaglia quell'offerta.

QUALITA': Insieme delle caratteristiche che determinano la rispondenza di un prodotto o servizio alla funzione per la qual è utilizzato o destinato.

RACCOMANDAZIONE TECNICA: La raccomandazione tecnica viene emessa da un organismo riconosciuto per l'implementazione della qualità di processi o servizi in settori specificamente individuati. Essa serve ad armonizzare la terminologia, specificare le classi di qualità della cosa o del processo e la descrizione di metodi pratici per la verifica degli standard di qualità indicati. Tale documento è propedeutico alla definizione dell'eventuale norma e/o regola tecnica sulla materia esaminata.

REGOLA DELL'ARTE: L'insieme dei documenti (anche di natura tecnica) obbligatori ed emessi dall'organo legislativo nazionale, oppure rientranti in direttive comunitarie.

REGOLE TECNICHE: Documenti normativi avente valore "cogente", richiamati a livello nazionale da leggi, decreti e regolamenti. In ambito europeo essi sono richiamati da direttive comunitarie e risoluzioni.

SCONTO: riduzione del prezzo, spesso espresso in termini percentuali, proporzionato a fattori di convenienza manifestati dalle parti per favorire la conclusione del contratto. Esso può essere "condizionato o incondizionato" al verificarsi di particolari eventi circostanti al negozio, "fisso o variabile" in relazione a diversi fattori.

STATO DELL'ARTE: Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a materiali, prodotti, processi o servizi basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali.

TIPOLOGIA: classificazione e descrizione di una molteplicità di fenomeni, oggetti, individui o servizi, aventi proprietà e caratteristiche comuni, in gruppi omogenei caratterizzati dalla possibilità di essere ricondotti ad altrettanti tipi, formali e funzionali.

VENDITA (c.c. 1470 e succ.): La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

VIZIO: termine "legale" atto a indicare un difetto, con un più ampio significato rispetto a quest'ultimo termine sottendendo, più generalmente, alla mancanza di un requisito.

www.romitilegno.it